



17761/16

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Prima Civile

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati

Oggetto: operazioni di  
ristrutturazione industriale -  
eterodirezione di società del  
gruppo - mutamento del piano -  
successiva dichiarazione  
d'insolvenza della società - azione  
di responsabilità del comm.str. -  
sindacabilità degli atti di gestione  
- conformità all'oggetto sociale -  
questione

R.G.N. 6125/14  
Cron. 17761  
Rep. C.I.  
Ud. 1.7.2016

Dott. Renato Bernabai  
Dott. Antonio Didone  
Dott. Andrea Scaldaferrì  
Dott. Massimo Ferro  
Dott. Mauro Di Marzio

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere relatore  
Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**li Gozzano s.p.a. (già Bemberg s.p.a.) in liquidazione, in amm.str.,** in  
persona del commissario straordinario, rappr. e dif. dall'avv. Gaetano Ruggiero, elett.  
dom. presso lo studio dell'avv. Antonio Esposito, in Roma, via Ofanto n.18, come da  
procura in calce all'atto  
-ricorrente-

**Daniele,** Pierpaolo, rappr. e dif. dagli avv. Claudio Cerani  
e Marco De Fazi, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via della Giuliana  
n.44, come da procura in calce all'atto

Pagina 1 di 8 - RGN 6125/2014

estensore cons. m. ferro

1312  
2016

-controricorrenti -

**AXA Assicurazioni**, in persona del direttore proc.spec. rappr. e dif. dagli avv. Giancarlo Faletti e Domenico Bonaccorsi di Patti, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma, via F.Cesi n.72, come da procura in calce all'atto

-controricorrente-

**CIMATTI Maurizio**, rappr. e dif. dagli avv. Antonio Poma e Vitantonio Amodio, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Gaetano Koch n.42, come da procura in calce all'atto

-controricorrente-

**GILARDI Claudio Marcello**, rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe Gullo e Nicola Mancuso, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Oslavia n.14, come da procura in calce all'atto

-controricorrente-

**BERARDI Enrico**, rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe Gullo e Nicola Mancuso, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, via Oslavia n.14, come da procura in calce all'atto

-controricorrente-

**CICCONI Siro Donato, BELATTI Emilio, MARCOBI Gualtiero**

-intimati-

per la cassazione della sentenza App. Torino 28.10.2013, n. 2081, RG 1646/11, Cron. 1856, Rep. 2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 1 luglio 2016 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito gli avvocati Ruggiero per FDG, Faletti per Axa, Gullo per , Ceriani per Cicconi, Amodio per Cimatti;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Paola Mastroberardino che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.

## IL PROCESSO

di Gozzano s.p.a. (già Bemberg s.p.a.) in liquidazione, in amm.str., in persona del commissario straordinario [FDG] impugna la sentenza App. Torino 28.10.2013 n. 2081 con cui venivano accolti, nelle cause riunite iscritte ai nn. RGN 1646 e 1951 del 2011, gli appelli proposto da AXA Assicurazioni s.p.a., nonché Siro Donato Cicconi, Daniele e Pierpaolo Enrico Berardi, Claudio Marcello Girardi, Maurizio Cimatti contro la ricorrente procedura e i contumaci Emilio Belatti, Gualtiero Marcobi, così rigettando la domanda di responsabilità dei predetti soggetti quali amministratori e sindaci dell'allora Bemberg s.p.a. ed il Cimatti quale gestore di fatto della medesima, con abuso di direzione unitaria del gruppo di società Cimatti,

per come invece positivamente ritenuta dal Tribunale di Novara in sentenza 13.6.2011, n.484, dunque riformata.

Rilevò in particolare la corte d'appello che l'azione, accompagnata da sequestro preventivo a cautela della richiesta risarcitoria per violazione dei doveri di corretta e diligente amministrazione, oltre che di controllo sindacale, nonché del citato abuso di direzione unitaria del gruppo per Cimatti, era stata configurata avendo riguardo ad un depauperamento patrimoniale conseguente ad una complessa operazione del 23.12.2003, cioè la cessione alla società Bembergcell (allora Novaceta) dei marchi Bemberg per 10 milioni di euro (prezzo mai ricevuto) e il preliminare di vendita del magazzino (da concordare in buona fede), da un lato e l'impegno di FDG all'acquisto dalla medesima controparte del complesso industriale per 30 milioni di euro e acconto di 10 milioni euro, poi non acquisito e con compensazione delle due voci per l'intervento di altre società del gruppo, dall'altro. Ne sarebbe conseguita una perdita del valore dei marchi con riflesso sul capitale sociale, mascherandosi una perdita rilevante anche di quest'ultimo, e - nonostante essa - la prosecuzione dell'attività d'impresa (da cessare, con liquidazione sociale, già dal 2002), divieto violato dagli amministratori al pari dell'obbligo di postergazione dei finanziamenti dei soci *ex artt.2467 e 2497bis*, del divieto di agire in conflitto d'interessi (perseguito con spoliazione in favore di altre società del gruppo ma senza corrispettivi né vantaggi compensativi), dell'obbligo di diligenza, del rispetto di norme fiscali e previdenziali., mentre ai sindaci veniva rimproverata l'omissione dei controlli *ex art.2407 cod.civ.*

Il Tribunale di Novara ritenne il danno in 10 milioni euro, con la responsabilità personale dei convenuti in una quota complessiva pari al 30% (paritariamente suddivisa tra i tre sindaci) e al 70% per il gestore di fatto Cimatti insieme agli amministratori del periodo (per 17,5% ciascuno), con esclusione di quella di Marcobi (stante il periodo successivo di carica) e l'obbligo assicurativo di Axa (terza chiamata dai sindaci).  
Sovvertendo tale conclusione, la corte d'appello ha ricostruito - innanzitutto per la *fase ideativa* - le operazioni del dicembre 2003 all'interno di un più ampio, organizzativamente e temporalmente, contesto di riorganizzazione aziendale, conferendo in primo luogo essenziale significatività al decreto Trib. Novara 2.12.2002, di archiviazione del procedimento aperto d'ufficio per la dichiarazione dello stato d'insolvenza di Bemberg s.p.a. e valorizzando le prospettive, ivi positivamente deliberate, di riequilibrio economico-finanziario della società, ricorrendo un accordo sindacale nel febbraio 2002, una convenzione bancaria nel luglio 2002, l'intervento sul capitale per 3 milioni euro di G.Z.Fin s.r.l. con aumento di capitale deliberato ad ottobre 2002 e così in coordinamento con un piano industriale del novembre 2002, che ebbe la funzione di raccordarsi con un ancora più ampio (ed intersocietario) piano industriale del polo cellulosico del gennaio 2003 che avrebbe coinvolto tre società attive nel settore dei filati e così per il cupro la Bemberg s.p.a., per la viscosa la Nuova Rayon s.p.a. e per l'acetato di cellulosa, la Novaceta s.p.a., con valutazione positiva espressa nel giugno 2003 da una società di revisione. Conseguentemente anche le autorizzazioni impartite da Cimatti alle direzioni delle tre società ad operare come un gruppo apparivano coerenti con detto contesto, come ricostruito dai giudici d'appello, in esso trovando coerenza il conferimento d'azienda, le cessioni dei marchi, la compravendita del complesso industriale di Magenta e, dal

lato contabile, la formazione di corrispondenti poste per crediti da proventi straordinari, debiti da acconto sul prezzo dell'immobile e, con la rinuncia del socio finanziatore GZ Fin s.r.l., il correlativo contenimento della perdita di esercizio del 2003, escluso ogni mascheramento di maggiori perdite e nonostante la mancata evidenza informativa del citato acconto di 10 milioni di euro, ma solo sotto un minore profilo di chiarezza, vizio giustificabile come anche sancito in sentenza penale assolutoria degli amministratori (Berardi e Girardi) del Gup di Novara 10.6.2011 per non aver commesso i fatti.

Quanto alla *fase esecutiva* del medesimo piano, rilevò la sentenza che l'andamento del mercato delle fibre cellulosiche e la ritardata integrazione del polo - per come segnalati dal revisore esterno KPMG nell'ottobre 2003 e dai sindaci poi nel giugno 2004 - furono i fattori determinanti l'insuccesso previsionale del progetto, così optando la società per una strategia alternativa ed in primo luogo la cessione del ramo d'azienda a Novaceta, infine deliberata dall'assemblea il 15.7.2004, con la coerente designazione di Fin.Vi. s.r.l. per l'acquisto (in sua vece) del compendio di Magenta e la contabilizzazione corrispondente delle originarie partite con la cedente Bembergcell s.p.a. Contestualmente, in aggiornamento alla situazione patrimoniale della società al 31.7.2004, venne a risultare, anche per concomitanti fattori di crisi nell'acquisizione di materie prime e restrizione del credito bancario, una perdita di oltre 8,660 milioni euro e un patrimonio netto negativo di oltre 5,5 milioni euro, risultandone la messa in liquidazione deliberata il 19.11.2004 e la chiusura in compensazione delle partite infragruppo già connesse alla tramontata operazione costitutiva del polo. Si trattò dunque, per la sentenza ora impugnata, di una linea di strategia imprenditoriale logicamente giustificata ma senza alcuna equiparabilità dell'insuccesso economico ad un illecito civile, fonte di responsabilità.

Il ricorso di FDG in a.str. è affidato a tre motivi, cui resistono con controricorsi l'assicurazione Axa, Daniele, Pierpaolo, CIMATTI Maurizio GILARDI Claudio Marcello, BERARDI Enrico. Axa, Berardi e Girardi hanno depositato memoria *ex art.378 cod.proc.civ.*

## I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il *primo motivo* la ricorrente procedura deduce la violazione del principio dell'insindacabilità del merito degli atti di gestione degli amministratori, mal applicato ove la sentenza impugnata non ha apprezzato la scarsa diligenza degli organi di FDG nel valutare i margini di rischio dell'operazione di concentrazione del polo cellulosico, così da non esporre l'impresa a perdite altrimenti prevenibili, come invece accaduto per via della discrepanza tra le stesse delibere del 23.12.2003 e la minor portata degli atti dismissivi dei propri *assets*, svantaggiosi e depauperativi per la sola FDG e conclusi lo stesso giorno .

Con il *secondo motivo*, viene fatto valere il vizio di motivazione e la violazione di legge, ove la sentenza non ha valutato la contrarietà ovvero estraneità delle operazioni intraprese da FDG al suo oggetto sociale, nonché l'abuso di direzione unitaria del gruppo in capo a Cimatti.

Con il *terzo motivo* si deduce l'omesso esame del mancato flusso finanziario per Bemberg s.p.a. quale sarebbe derivato dalla immediata acquisizione della titolarità del compendio immobiliare di Magenta, nonché l'omessa motivazione circa la difformità fra le delibere del 23.12.2003 e il contenuto dei contratti stipulati.

1 Il *primo motivo* è *inammissibile*, risolvendosi la formale censura della violazione di legge – peraltro del tutto genericamente riferita al mancato rispetto del principio della insindacabilità del merito degli atti di gestione degli amministratori – in una sostanziale doglianza attinente al modo con il quale il giudice di merito ha in effetti ritenuto sottratta al sindacato giudiziario la serie delle operazioni, dapprima lungamente elaborate e poi attuate dalla società FDG e dalle sue collegate nel tentativo di instaurazione del cd. polo cellulosico. In tema, va comunque qui ribadito che all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. 3409/2013, 1783/2015) e tale prova è stata esclusa.

2. Il *secondo motivo* di ricorso appare già per un primo profilo *inammissibile*, ove censura – senza peraltro indicare come tale contestazione riprenda un'eccezione già formulata avanti ai giudici di merito - l'esorbitanza dall'oggetto sociale di iniziative che invece la pronuncia torinese ha inquadrato all'interno di un progetto d'impresa del tutto caratterizzato siccome proprio delle linee di intervento e sviluppo riferibili alle attività della società FDG. Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell'art. 2384 cod. civ., il criterio da seguire è invero quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell'atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell'ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, nè il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (in quanto, da un lato, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attività, e, dall'altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), nè il criterio della conformità dell'atto all'interesse della società (in quanto l'oggetto sociale costituisce, ai sensi dell'art. 2384 cod. civ., un limite al potere

rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l'interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell'atto costitutivo) (Cass.17696/2006).

La sentenza della corte d'appello ha dunque ampiamente dato conto della impossibilità, più in generale, di censire un qualsiasi profilo di illegittimità delle operazioni del 23.12.2003 senza istituire una base conoscitiva completa tanto della fase ideativa, cui quelle ancora appartenevano, come della fase esecutiva, nella quale si sono risolte anche in modificazioni rispetto al quadro gestorio ipotizzato, ma sempre dando conto all'assemblea (e ai revisori esterni) delle ragioni che indussero gli amministratori a discostarsi dalla iniziale previsione, così adattando nuove fattispecie decisorie ancora coerenti con il piano, per come divenuto possibile in una nuova compatibilità industriale e finanziaria, esplicitamente affermata. Al punto che anche l'entità contabile dell'apparente pregiudizio, prospettato in circa 10 milioni di euro e per l'effetto finale della cessione dei marchi, è apparsa come la mera conseguenza di atti sinergici fra società del gruppo volti a ricollocazioni strategiche e rimediali ad un più ampio progetto perseguito senza successo. In tale esito assolutorio da ogni connotazione d'illiceità, la sentenza torinese con chiarezza riporta i fattori macroeconomici esterni (dopo il deterioramento della situazione economica di mercato e la ritardata integrazione del polo) e poi quelli scrutinati all'interno (ristrutturazione di una linea produttiva, cessazione di forniture di materie prime, restrizione del credito) che indussero – in fase esecutiva - al citato “*scostamento del forecast*” e al riassetto contabile conseguente, dopo averne analizzato la serietà e la ragionevole ponderatezza al fine di comprendere il mutamento delle linee guida di azione della FDG che ebbe a chiudere la propria vicenda ristrutturativa, circa un anno dopo, ponendosi in liquidazione, non perseguendo il progetto di conversione in società immobiliare creditrice di affitti nei confronti delle società operative del polo e definendo in regime di compensazione le partite di debito e credito che si erano nel frattempo venute a determinare fra società del gruppo. In questo senso, la sentenza ha adeguatamente dato conto di una razionale giustificazione dell'insuccesso imprenditoriale, non confondibile con una strategia dismissiva e depauperativa, come invece ipotizzato dall'azione promossa dalla procedura. La *seconda censura*, sulla pretesa omessa considerazione dell'abuso di direzione unitaria, diviene così assorbita, poiché logicamente posteriore alla precedente questione.

3. Il *terzo motivo* di ricorso è *inammissibile*. Rileva il Collegio che il primo profilo della duplice censura in realtà non espone un fatto, la cui omessa considerazione possa trovare contestazione nell'appropriato vizio di cui all'art.360 co.1 n.5 cod. proc.civ., bensì uno scenario operativo meramente ipotetico cui il ricorrente collega conseguenze più favorevoli, per l'assetto patrimoniale della società, ove ad esso si fossero conformate le condotte contrattuali degli organi di questa. In tal modo però la doglianza non si conforma al principio per cui il motivo di ricorso con cui si denuncia l'omesso esame di un fatto - a prescindere dai nuovi limiti già vigenti anche per il presente giudizio, a seguito della novella di cui all'art.54 del d.l. 22.12.2012, n.83 conv. nella l. 7.8.2012, n.134 - deve specificamente fare riferimento non ad una “questione”

o un "punto" della sentenza, ma almeno ad un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, *ex art. 2697 cod.civ.* (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. 21152/2014, 13457/2012, 2805/2011). Altrettanto inappropriatamente, in base alla citata novella, anche il secondo profilo di censura è inammissibile, poiché la difformità delle delibere rispetto alle operazioni contrattuali successive è stata invece specificamente analizzata dal collegio torinese. La critica non si attiene pertanto al principio per cui, dopo la citata modifica dell'art. 360, co.1, n. 5), *cod.proc.civ.*, la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. 12928/2014). Va invero ribadito che la riformulazione della disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s.u. 8053/2014), né è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma - attribuendo rilievo solo all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti - non permette che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva neanche come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4) del medesimo art. 360 *cod.proc.civ.* (Cass. 13928/2015).

Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile, con pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità secondo le regole della soccombenza e meglio liquidate come da dispositivo.

### P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore di ciascun controricorrente in euro 22.200 (di cui 200 per esborsi), oltre al 15% forfettario sul compenso e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 luglio 2016.

il consigliere estensore

dott. Massimo Ferro



il Presidente

dott. Renato Bernabai

